

PREVENZIONE INCENDI

In fase di conversione in legge del DL 202/24 (G.U. n. 45 del 24/2/25) sono state introdotte alcune proroghe in materia di prevenzione incendi, oltre a un chiarimento riguardante il piano "Transizione 5.0", come illustrato di seguito.

Strutture alberghiere

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all'11/5/94 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/12, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2026 (la scadenza precedente era il 31/12/24), previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto (prima della proroga in questione erano sei) delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Per i rifugi alpini, il termine per presentare le istanze ai sensi del DPR 151/11 slitta al 31 dicembre 2025 (la scadenza precedente era il 31/12/23).

Edifici scolastici

Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici è stato rinviato dal 31/12/24 al 31/12/27.

Piano "Transizione 5.0"

E' stato chiarito che il credito d'imposta "Transizione 5.0" è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.